



AMBITO TERRITORIALE CACCIA num. 3 – ISERNIA

Via G. Berta 86170 Isernia, tel 0865 441472 e mail: info@atc3isernia.com

pec atc3@pec.it

Web site: www.atc3isernia.com

Prot. Num 55 - ALLEGATO B del 3 maggio 2024

**REGOLAMENTO E DOMANDA DI ACCESSO PER I
CACCIATORI NON RESIDENTI**

ANNATA VENATORIA 2024/2025



h

Art. 1: L'attività venatoria nell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Isernia può essere praticata, nei tempi e nei modi di legge e regolamenti, in tutto il territorio venabile della Provincia di Isernia, con esclusione delle aree protette o con regime particolare di caccia (a mero titolo indicativo e non esaustivo: Aziende faunistiche ed Area di Contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

Art. 2: Le limitazioni di accesso all'attività venatoria nella Provincia di Isernia sono calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.ii e alla regolamentazione dell'attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta Legge Regionale, oltre che, tra le altre norme superiori, dal presente Regolamento ove non incompatibile.

Art. 3: I Cacciatori non residenti nella Regione Molise interessati a praticare l'attività venatoria in questo A.T.C.3, ferme restando le prescrizioni e i limiti di cui al Calendario Venatorio, dovranno produrre istanza di ammissione utilizzando, esclusivamente ed a pena di inammissibilità, l'apposita procedura telematica che sarà allo scopo predisposta.

Art. 4: Le suddette istanze dovranno essere compilate nei modi e nei tempi resi noti con apposito Avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.atc3isernia.com.

Art. 5: Come disposto dall'art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm, non saranno comunque ammessi i cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria precedente non hanno provveduto a restituire, entro i termini, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza. Ulteriori limiti saranno dettati dalle Autorità SovraAtc3, in primis Regione Molise per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 4 della l. n°157/92 e nell'art.28, comma 2 della l.r. n°19/93. e ss.mm.ii.

Art. 6: Nel rispetto delle norme emanate dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. (meglio noto come GDPR), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati solo ed esclusivamente sul sito Internet della A.T.C. n° 3 Isernia www.atc3isernia.com con "codice domanda" ovvero "numero protocollo" ovvero con altra modalità stabilita dal titolare e/o responsabile del trattamento dei dati (Presidente dell'Atc o diverso soggetto titolare e/o responsabile del trattamento dei dati, se nominato): non saranno date informazioni telefoniche.

Art. 7: La quota individuale di ammissione è fissata in €. **168,00** da versare, prima di presentare telematicamente la domanda, sul: c.c. Bancario di cui all'**IBAN IT 11 F 08327 15600 00000000845** intestato a: **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA**, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento <<**Quota Non Residenti annata venatoria 202_/202_, sig _____**>>. Il mancato versamento della Quota prima della domanda di ammissione rende nulla la domanda di ammissione; la mancata indicazione del nome e del cognome nella causale fa sorgere la penale di € 50,00 per "diritti istruttori" al fine di chiedere l'autocertificazione sul nominativo a cui legare il versamento, connessi e consequenziali.

In caso di ammissione, agli aventi diritto sarà rilasciata apposita autorizzazione che dovrà essere ritirata obbligatoriamente entro i termini indicati nell'Avviso.

In caso di NON ammissione per motivi estranei al Richiedente (ad esempio, esubero di domande rispetto ai posti disponibili con conseguente posizione in graduatoria non utile), agli aventi diritto sarà riversato senza ritardo il 100% quanto versato, previa domanda con espressa indicazione dell'IBAN su cui effettuare l'accredito.

In caso di NON ritiro/rilascio della autorizzazione per motivi dipendenti dal Richiedente (ad esempio, mancato ritiro della autorizzazione nei termini stabiliti nell'Avviso; ritiro/scadenza del Porto d'Armi; assenza/scadenza della polizza assicurativa; decesso del richiedente; altro):

- se la comunicazione avverrà prima della data di chiusura delle domande, dato che nessun aspirante "cacciatore fuori regione" verrà privato della possibilità di partecipare a tutte le giornate permesse al richiedente verrà rimborsato il 100% della somma, detratti € 10,00 per oneri e spese di gestione del rimborso;
- se la comunicazione avverrà dopo la chiusura delle domande:
 - al richiedente verrà rimborsato il 50% di quanto versato, se la sua posizione verrà coperta da altro richiedente precedentemente escluso per esubero; il 50 % non restituito verrà trattenuto a titolo di oneri/spese istruttore e di risarcimento forfettario da destinarsi per perseguire i fini statutari;
 - al richiedente non verrà rimborsato nulla se la sua posizione NON verrà coperta da altro richiedente precedentemente escluso per esubero e l'importo verrà trattenuto a titolo di oneri/spese istruttorie e di risarcimento forfettario da destinarsi per perseguire i fini statutari;



- se il NON ritiro/rilascio della autorizzazione, ovvero revoca della autorizzazione, è per falsa dichiarazione (a titolo meramente indicativo e non esaustivo: riconsegna del tesserino oltre i termini; mancata riconsegna del tesserino; utilizzo improprio del modello “diritto prioritario”), ferme restando le altre conseguenze di legge, al richiedente non verrà rimborsato nulla e l’importo verrà trattenuto a titolo di oneri/spese istruttorie e di risarcimento forfettario da destinarsi per perseguire i fini statutari, fatto salvo il maggiore eventuale danno;
- in caso di NON ritiro della autorizzazione entro i termini indicati in Avviso, si farà scorrere la graduatoria e:
 - al richiedente verrà rimborsato il 50% di quanto versato se la sua posizione verrà coperta da altro richiedente precedentemente escluso per esubero; il 50 % non restituito verrà trattenuto a titolo di oneri/spese istruttore e di risarcimento forfettario da destinarsi per perseguire i fini statutari;
 - se la sua posizione NON verrà coperta da altro richiedente precedentemente escluso per esubero, l’importo verrà trattenuto a titolo di oneri/spese istruttorie e di risarcimento forfettario da destinarsi per perseguire i fini statutari, ferma la possibilità di poter richiedere nuovamente l’autorizzazione senza sostenere altre spese non essendo il posto occupato da terzi.

Art. 8: Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia provvederà ad ammettere gli aspiranti dando precedenza a coloro che risulteranno in possesso delle seguenti priorità e nell’ordine di seguito elencato:

1. Nativi della Provincia di Isernia/Reg. Molise;
2. Figli di nativi;
3. Proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale site nel comune della provincia di Isernia (Immobili riferibili alle categorie castali A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A11;
4. Coniuge (da matrimonio o da un’unione civile o equivalente agli effetti di legge) di nativo della Provincia di Isernia;
5. Nel caso di multiproprietà è consentito l’accesso ad uno dei proprietari in accordo tra di loro, ovvero in caso di mancato accordo avrà diritto prioritario colui che presenta per primo la richiesta.

Per gli ulteriori posti disponibili, si analizzerà l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili; le ulteriori posizioni saranno considerate “riserviste”: avranno diritto a chiedere fin da subito la restituzione del 100% di quanto versato, ma, in caso di rinunce/ulteriori posti disponibili saranno contattate – esclusivamente a mezzo pec per non arrecare pregiudizi economici all’Ente e per garantire la speditezza e la tracciabilità delle comunicazioni, quindi saranno contattati solo gli aspiranti che avranno indicato un indirizzo pec in domanda-, sempre secondo l’ordine di protocollo, per manifestare entro 3 giorni lavorativi, a mezzo pec, la volontà ad essere ammesse previo pagamento del dovuto -se già avvenuto il rimborso-.

Art. 9: Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della data indicata in Avviso, mentre quelle compilate in data posteriore saranno considerate “riserviste”; le istanze incomplete, irregolari, difformi dal modello predisposto nell’Avviso o nelle quali non risultino le autodichiarazioni, non verranno prese in considerazione.

h

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 ISERNIA

Presidente

Avv. Carmine Biasiello

